CIRCOLARE A.F.

N.166 del 30 Novembre 2016

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Ritenuta ridotta agenti e rappresentanti: comunicazione entro il 31.12 se non inviata in precedenza

Premessa

L'art. 25 bis del DPR 600/73 dispone che **i sostituti d'imposta** - che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari - **sono tenuti** ad operare, all'atto del pagamento della provvigione, **una ritenuta a titolo di acconto** dell'IRPEF o dell'IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

OSSERVA

Il sostituto d'imposta deve operare le ritenute solo al momento del pagamento delle provvigioni, sulla base del principio di cassa.

La ritenuta d'acconto va applicata, come precisato nella Circolare Ministeriale 10.6.83, n. 24, sulle seguenti somme, al lordo della trattenuta ENASARCO:

- → **compensi** spettanti al commissionario, agente, mediatore, rappresentante di commercio e procacciatore di affari **per l'attività** da essi prestata;
- → eventuali **sovrapprezzi** derivanti dalla differenza tra il prezzo della merce fissato dal committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall'agente, commissionario, rappresentante e procacciatore d'affari;
- → **somme percepite** dall'agente o dal rappresentante nel caso in cui la casa mandante conclude affari direttamente nella zona di esclusiva dell'agente o rappresentante;

- → corrispettivi o proventi in natura;
- → **ogni altro compenso** riferibile all'attività prestata, compresi i rimborsi spese ed escluse le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto del committente, preponente o mandante.

Nella generalità dei casi, la ritenuta a titolo d'acconto **deve applicarsi in misura pari al 23%** (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF), **su una base imponibile differente al ricorrere di determinate condizioni** da verificarsi in capo al soggetto percettore. Infatti, la base imponibile su cui applicare la suddetta ritenuta è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:

- → non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83), la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni);
- → si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83), la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).

Condizioni per l'applicazione della ritenuta in misura ridotta

L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. In altri termini, la ritenuta ridotta trova applicazione se l'intermediario, con un'apposita dichiarazione, comunica al proprio committente, preponente o mandante di avvalersi, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi intendendosi per tali:

- → coloro che prestano attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione dell'intermediario (dipendenti) ovvero;
- → coloro che, senza vincolo di subordinazione, collaborano con l'intermediario (agenti, subagenti, mediatori, procacciatori e figure similari) terzi;

OSSERVA

Si considerano tali anche i **collaboratori dell'impresa familiare** direttamente impegnati nell'attività commerciale e gli associati in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente da lavoro.

L'utilizzo in modo continuativo di dipendenti o terzi sussiste qualora, a prescindere dal loro numero, gli stessi **effettuino prestazioni per la prevalente parte dell'anno**.

Se l'intermediario si avvale **esclusivamente di terzi**, opera una presunzione di continuità qualora lo stesso abbia sostenuto, nel periodo d'imposta precedente, **costi relativi alle prestazioni di tali soggetti in misura superiore al 30%** delle provvigioni imputabili a tale periodo.

Applicazione Ritenuta d'acconto ridotta: come fare la richiesta

Per poter usufruire dell'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% (anziché sul 50%) della base imponibile, l'intermediario, come disposto dal citato DM 16.4.83, deve predisporre un'apposita dichiarazione in carta semplice nella quale riportare:

- → i propri dati identificativi;
- → l'attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi.

Tale dichiarazione, datata e sottoscritta:

→ va inviata al committente, preponente o mandante entro il 31 Dicembre di ciascun anno mediante raccomandata A/R;

OSSERVA

Si rammenta inoltre che, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n.31/E **tale dichiarazione può essere inviata anche tramite PEC**.

→ ha effetto per l'anno successivo.

OSSERVA

Di conseguenza, tale adempimento, come specificato nella C.M. 10.6.83, n. 24: "garantisce sia il percipiente delle provvigioni sia l'erogatore delle medesime circa la sussistenza, per ogni periodo d'imposta, dei requisiti che consentono l'applicazione della minore ritenuta sull'ammontare delle provvigioni ...".

Bisogna assolutamente precisare che **in relazione all'adempimento** è intervenuto l'art.27, D.Lgs.n. 175/2014, c.d. "Decreto Semplificazioni", prevedendo che <u>la dichiarazione in esame ha validità fino a revoca della stessa o fino alla perdita dei requisiti che consentono l'applicazione dell'aliquota ridotta.</u>

OSSERVA

Prima dell'intervento normativo, la **dichiarazione** in esame aveva, invece, **validità per un solo anno** e pertanto, qualora si intendeva usufruire della ritenuta ridotta, occorreva ripetere tale adempimento alla scadenza della annualità

Resta fermo che:

- → nel caso in cui, in corso d'anno, si verifichi una variazione delle condizioni che consentono l'applicazione della ritenuta ridotta ovvero che ne fanno venire meno l'applicazione, <u>la stessa deve essere comunicata al committente, preponente o mandante entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento;</u>
- → l'intermediario che inizia l'attività in corso d'anno deve effettuare la richiesta di applicazione della ritenuta ridotta entro 15 giorni dalla stipula del contratto o accordo di commissione, agenzia, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari o dalla eseguita mediazione.

Si ricorda, infine, che al sussistere delle condizioni, l'applicazione della ritenuta ridotta può essere richiesta dall'intermediario anche relativamente a **prestazioni non continuative** (es. agente immobiliare che ha effettuato occasionalmente un'intermediazione a favore di un'impresa edile). In tale ipotesi si ritiene possibile inviare la dichiarazione in esame al cliente (sostituto d'imposta) contestualmente alla fattura emessa ovvero, come indicato nella CM n. 24/E/83, anche successivamente, ma comunque prima del pagamento della stessa da parte del committente.



SI	NO	
Ritenuta:	Ritenuta:	Ritenuta:
23% SUL 20% DELLA BASE	23% SUL 50% DELLA	23% SUL 50% DELLA BASE
IMPONIBILE	BASE IMPONIBILE	IMPONIBILE

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE		
(Nome, cognome e indirizzo dell'intermediario)		
Spett.le		
Raccomandata A.R. (o a mezzo pec)		
OGGETTO: Applicazione della ritenuta ridotta alle provvigioni per l'anno 2017 Il sottoscritto, nato a, il, residente a, in via/piazza, codice fiscale, p.IVA;		
RICHIEDE		
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2 e 3, DM 16.4.83 e dell'art. 25-bis, DPR n. 600/73, l'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% dell'imponibile delle provvigioni corrisposte nel 2017. A tal fine		
DICHIARA		
di avvalersi in via continuativa, nell'esercizio della propria attività, dell'opera di (un) dipendente/i e/o collaboratori familiari / esterni.		
Data Firma		

Regime sanzionatorio

Si rammenta che in caso di dichiarazione non veritiera o di omessa dichiarazione delle variazioni delle condizioni richieste ai fini dell'agevolazione in esame è applicabile la sanzione ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97, che va da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2.000,00.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

